

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 222

22 luglio 2008

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

### MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

Oggetto consiliare n. 3825

## RELAZIONE

Il presente disegno di legge regionale si pone, nell'ottica di un contenimento della spesa per il funzionamento della macchina amministrativa, un duplice obiettivo: da una parte razionalizzare l'organizzazione e la gestione del personale regionale e, dall'altra, semplificare e omogeneizzare le modalità di direzione di enti strumentali della Regione Emilia-Romagna, ed, in particolare, dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA).

Quindi, nel rispetto di quanto disposto dalla Costituzione all'art. 117, che demanda alla competenza delle Regioni, in via esclusiva, la materia relativa alla propria organizzazione e, al comma 3, in via concorrente, quella in ordine a "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", la presente proposta di legge consente di attivare, per il perseguimento degli obiettivi di concorso al contenimento della spesa in materia di personale, processi di revisione e riqualificazione della dotazione organica – mediante un processo di ricambio generazionale – di razionalizzazione degli apparati amministrativi, nonché di miglioramento organizzativo e gestionale.

La struttura del progetto di legge regionale si articola in tre Capi e si compone di complessivi 14 articoli.

Il Capo I, oltre al primo articolo che descrive le finalità primarie perseguite dalla legge, comprende gli articoli da 2 a 6, che rispondono al primo degli obiettivi sopra enunciati, incidendo sull'organizzazione regionale, con riferimento:

- a) alla esigenza di revisione, riqualificazione e riduzione della dotazione organica, favorendo un ricambio attraverso gli strumenti della stabilizzazione di giovani precari e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale più anziano;
- b) al superamento di forme speciali di gestione di tipologie di personale e di maggiore omogeneizzazione di trattamento tra il personale inserito in strutture speciali rispetto a quello assegnato all'ordinario apparato amministrativo dell'Ente;
- c) alla facilitazione della mobilità volontaria tra le Pubbliche Amministrazioni, anche a fini di razionalizzazione degli organici del personale degli enti del territorio;
- d) alla introduzione di misure di trasparenza e di responsabilizzazione del personale regionale.

Le previsioni contenute nel Capo II, cioè gli articoli 7 e 9, rispondono invece al secondo degli obiettivi esplicitati in pre-

messa, ossia all'esigenza di semplificare l'attività di controllo e vigilanza della Regione sull'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA), di omogeneizzare il rapporto di lavoro del direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), sulla base delle indicazioni della L.R. n. 6/2004 e di attribuire a IBACN ulteriori funzioni in materia di archiviazione e conservazione dei documenti informatici;

Il Capo III, che comprende gli articoli da 10 a 14, contiene alcune disposizioni finali, di natura eterogenea, in quanto contemplano, in particolare:

- la possibilità di utilizzo dell'istituto della risoluzione consensuale negli enti del territorio interessati da processi di riorganizzazione istituzionale a seguito di interventi legislativi regionali (art. 10);
- gli effetti sulla dotazione organica degli istituti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della proposta di legge (art. 11);
- l'investimento della Regione per la creazione di un nido aziendale aperto alle aziende e famiglie sul territorio (art. 12);
- le norme finanziarie e l'entrata in vigore della legge stessa (artt. 13 e 14).

Si illustrano di seguito, in modo più approfondito, i singoli articoli.

All'Art. 1 inizia il Capo I, dedicato alla "Organizzazione della Regione" e vengono ivi definite le finalità della legge, ponendo particolare attenzione alle linee guida fondamentali che giustificano questo intervento legislativo:

- a) la riqualificazione della dotazione organica, attraverso apposite misure che favoriscano un profondo ricambio generazionale nel personale regionale;
- b) il contenimento della spesa pubblica;
- c) l'esigenza di razionalizzare e semplificare l'organizzazione sia della Regione che di alcuni suoi enti strumentali.

Con l'Art. 2 si intende dare applicazione alla L. 27 dicembre 2007, n. 244, nella parte (art. 3, commi 90 e seguenti) in cui prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di predisporre, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, nuovi piani per la progressiva stabilizzazione di personale precario. Si precisa al riguardo che la legge finanziaria 2008 ha ampliato la platea dei destinatari della stabilizzazione, sia spostando il termine finale del periodo da considerare per il computo del servizio dei lavoratori a tempo determinato (comma 90) che contemplando una ulteriore categoria di lavoro flessibile, ovvero le collaborazioni coordinate e continuative. La Regione intende dare attuazione a tali disposizioni secondo i criteri e le modalità procedurali già definiti con la L.R. n. 9/2007 e che saranno meglio precisati da atti amministrativi generali di indirizzo, adottati da Giunta regionale e Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale, ai quali la legge rinvia.

All'Art. 3 viene disciplinato l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale del comparto. Occorre a tal proposito osservare, in via preliminare, che la disposizione in esame nasce dalla volontà di coniugare le esigenze di risparmio sulla spesa per il personale con la necessità di un processo di rinnovamento e sviluppo delle professionalità presenti nell'Ente. Infatti l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale del comparto, oltre che a contribuire al contenimento della spesa corrente per il personale, crea i presupposti e le condizioni per avviare un processo di riorganizzazione e rinnovamento complessivo dell'Amministrazione, anche alla luce di quanto contestualmente previsto all'art. 2 del presente progetto di legge.

Si prevede, quindi, la possibilità per i dipendenti, che cumulino i requisiti sotto indicati, di chiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dietro corresponsione di un incentivo. Possono accedere a tale istituto i collaboratori a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale che:

- a) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero maturino entro il 31 dicembre 2011, almeno cinque anni di servizio presso l'Amministrazione regionale

e i suoi Enti dipendenti se inseriti nel CCNL del comparto "Regioni e Autonomie Locali";

- b) abbiano almeno cinquantasette anni di età ovvero li compiano entro il 31 dicembre 2011;
- c) non abbiano maturato ovvero non maturino entro la data prevista per la cessazione dal servizio l'anzianità massima contributiva di 40 anni;
- d) non abbiano maturato ovvero non maturino alla data prevista per la cessazione dal servizio il requisito di 65 anni di età, utile per il collocamento a riposo d'ufficio;
- e) non abbiano già presentato domanda di dimissioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tutte le modalità di attuazione della risoluzione consensuale e la misura dell'incentivo verranno individuate con successiva deliberazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: in tale atto verranno specificate le voci che concorreranno alla determinazione dell'incentivo che, per espressa disposizione della legge, non potrà essere superiore a venti mensilità del trattamento fisso e continuativo (ivi compresa la retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa e di alte professionalità) percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio. Detto incentivo è calcolato con riferimento al periodo compreso fra l'anzianità contributiva del dipendente al momento della cessazione dal servizio e il giorno del compimento dei quaranta anni di servizio utile al trattamento previdenziale di anzianità. Il comma 6, tenuto conto di quanto previsto dal DL 112/2008, art. 72, c. 11, stabilisce che la Regione risolva il rapporto di lavoro in essere con coloro che hanno maturato l'anzianità massima contributiva di 40 anni. Valutati i sensibili effetti positivi conseguenti all'approvazione della proposta di legge, si è ritenuto di estendere l'applicazione dell'istituto al personale di enti dipendenti dalla Regione; anche in considerazione della recente istituzione di alcuni di essi, si è previsto che i cinque anni di servizio richiesti per beneficiare della risoluzione consensuale possano essere maturati sia presso la Regione che presso i medesimi enti e che quindi i relativi periodi di servizio possano essere cumulati.

Nell'Art. 4 viene disposto l'inquadramento nella dotazione organica regionale, con contratto di lavoro del comparto "Regioni e Autonomie locali", del personale operaio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dal CCNL "Sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria", transitato alla Regione a seguito della soppressione della Azienda Regionale delle Foreste (ARF), ente dipendente della stessa, con L.R. 29 marzo 1993, n. 17. In particolare l'art. 3, comma 6 della richiamata legge prevedeva: «La Regione, alla data di scadenza del mandato del Commissario, succede all'Azienda soppressa nei rapporti attivi e passivi non trasferiti ad altri soggetti a norma della presente legge e non estinti dal Commissario nel corso del suo mandato». Tra i rapporti giuridici in cui la Regione è subentrata figurano anche quelli relativi al lavoro, a tempo indeterminato, di operai ai quali era applicato il CCNL del settore privato per addetti ai lavori di "sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria". La gestione di tale personale, sia per la diversa natura del loro inquadramento contrattuale che per la previsione di una progressiva dimissione o trasferimento ad enti locali delle attività cui erano preposti, è avvenuta in modo separato rispetto a quella del rimanente personale regionale.

Si ritiene ora opportuno, anche per esigenze di uniformità, semplificazione e contenimento della spesa gestionale del personale regionale, provvedere all'inquadramento del personale operaio interessato nell'organico regionale, con applicazione del CCNL "Regioni e Autonomie locali". A tal fine l'art. 2 dà mandato alla Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, di approvare una tabella di equiparazione tra i livelli del CCNL del settore privato "Sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" e il CCNL del comparto pubblico "Regioni e Autonomie locali", con conseguente attribuzione, dalla data del nuovo inquadramento, del relativo trattamento giuridico, economico, previdenziale-assicurativo.

Lo stesso articolo introduce a loro favore una clausola di salvaguardia, in caso di loro trasferimento successivo ad enti locali. Infatti viene estesa a costoro, in caso di trasferimento, la stessa tutela applicata al personale trasferito agli enti locali e individuato al comma 8 dell'art. 3, della L.R. 22 febbraio 2001, n. 5, recante "Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni". Viene, in particolare, assicurata la conservazione della posizione giuridica ed economica maturata, compresi gli effetti dell'anzianità di servizio, un compenso pari alla differenza tra l'importo medio, calcolato per categoria, erogato nell'anno precedente a titolo di compenso per la produttività ai dipendenti regionali e il corrispondente importo medio, erogato nel medesimo anno di riferimento e allo stesso titolo, ai dipendenti dell'ente di destinazione, con la precisazione che tale compenso si aggiunge ai compensi erogati, a titolo di salario accessorio, da quest'ultimo ente. Con un rinvio poi all'art. 6 della L.R. n. 5/2001, si uniforma anche la modalità gestionale di erogazione e finanziamento dei compensi a carico della Regione, prevedendosi specifiche intese con gli enti di destinazione.

L' Art. 5 apporta diverse modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, e precisamente:

- al comma 1 inserisce un ulteriore comma all'art. 9 della succitata legge regionale, al fine di omogeneizzare il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale non dirigente che ottiene un incarico di livello dirigenziale in una struttura speciale a quello del personale, sempre non dirigente, al quale viene affidato un incarico dirigenziale nell'apparato amministrativo ordinario. È quindi previsto che, anche in caso di assegnazione a struttura speciale, il funzionario regionale a tempo indeterminato deve chiedere prima il collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 19, comma 9 della L.R. n. 43/2001, e quindi stipulare un contratto di lavoro a termine, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale. Prima, nelle strutture speciali, l'incarico dirigenziale veniva attribuito come si trattasse di espletamento di "mansioni superiori", con la conseguenza che la retribuzione di posizione (componente del trattamento accessorio della dirigenza) non veniva considerata ai fini previdenziali (diversamente da quanto accade sia per i dirigenti assunti, presso le strutture speciali, con contratto a termine, dall'esterno ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale sia per tutti i dirigenti delle strutture ordinarie);
- al comma 2, nell'ottica di valorizzare le professionalità esistenti riducendo la spesa del personale e ottimizzando l'allocatione delle risorse umane nella pubblica Amministrazione, riscrive in parte l'art. 22, affiancando alla già esistente previsione di una disciplina della mobilità interna e di quella all'interno del "sistema regionale allargato" (Regione e propri enti dipendenti) la previsione di una disciplina, demandata sempre alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, dell'istituto della mobilità volontaria esterna, nel rispetto delle linee di indirizzo desumibili dall'art. 30 del DLgs n. 165/2001;
- al comma 3, a garanzia della correttezza complessiva dell'operazione di cui all'art. 3 del presente progetto di legge, si modifica l'art. 28, ultimo comma, della L.R. 43/2001, estendendo a tutti i dipendenti la conclusione, prevista in origine solo per i dirigenti, ad essere riassunti in servizio in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con beneficio di incentivi economici.

L'art. 6 costituisce una misura volta a coniugare esigenze di trasparenza con quelle di responsabilizzazione della dirigenza e di tutto il personale regionale. Infatti la disposizione prevede che siano resi visibili, ai cittadini e agli utenti in generale, i programmi di lavoro delle strutture organizzative della Regione e dei suoi Enti dipendenti, compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA). Stabilisce infatti che i programmi di attività, con obiettivi e indicatori di verifica del loro raggiungimento, oltre che con indicazione, in particolare, dei soggetti responsabili circa l'attuazione, vengano pubblicati sul sito web dell'Ente.

Con l'art. 7, inizia il Capo II relativo all'organizzazione e funzioni di "Enti strumentali" della Regione.

L'art.7 modifica la legge regionale n. 29/1995 al fine di attribuire in modo esplicito all'Istituto la funzione archivistica, con conseguente assicurazione di risorse finalizzate, individuate dalla Giunta regionale in sede di finanziamento annuale o derivanti da convenzioni con altri Enti. Più precisamente lo scopo è quello di costituire all'interno dell'IBACN il "centro servizi archivistico regionale". In esito ad un'istruttoria interna, avente ad oggetto l'analisi della qualificazione giuridica del "centro" e l'individuazione dei modelli di gestione dell'attività di conservazione del patrimonio archivistico, in primo luogo regionale e, in virtù di apposite convenzioni, di altri enti pubblici, si è infatti ritenuto che la suddetta funzione fosse attribuibile al citato Istituto. Quest'ultimo, avendo personalità giuridica propria, può svolgere la funzione di archiviazione quale soggetto terzo rispetto agli enti produttori.

Nell'art. 8, ai fini della semplificazione e della celerità delle procedure amministrative relative all'attività di supporto alla Giunta regionale nell'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione sull'ARPA, si prevede la soppressione del Comitato tecnico, composto dai rappresentanti delle Direzioni generali della Regione competenti in materia di sanità ed ambiente. L'esercizio delle relative funzioni è attribuito alla Direzione generale competente in materia ambientale, sentita la Direzione generale competente in materia di sanità, tenuto conto delle rispettive competenze.

All'Art. 9, si propone di modificare la legge regionale istitutiva di AGREA, (L.R. n. 21/2001) relativamente alla norma che disciplina la nomina e il rapporto di lavoro del Direttore, per esigenze di maggiore omogeneità con quanto avviene con i direttori di altri enti strumentali. Si propone quindi di prevedere al comma 2 dell'art. 5 la possibilità di un incarico, previa assunzione con contratto di lavoro subordinato o autonomo, rinnovabile.

Con l'Art. 10 si apre il Capo III che contiene "Disposizioni finali". L'Art. 10, al fine di rendere più agevole l'attuale processo di riordino e semplificazione istituzionale, avviato con legge regionale, prevede, quale strumento di sostegno all'operazione di riorganizzazione, che gli Enti pubblici interessati dal processo di riordino e di razionalizzazione del sistema istituzionale locale, possano utilizzare l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nei limiti e secondo criteri e modalità analoghi a quelli disciplinati all'art. 3 del presente disegno di legge.

L'Art. 11, al comma 1, prevede un adeguamento della dotazione organica per permettere i nuovi inquadramenti conseguenti a quanto previsto all'art. 4.

Ai commi 2 e 3 detta poi disposizioni per disciplinare i riflessi attuativi della stabilizzazione del personale precario (Art. 2) sulla programmazione dei fabbisogni professionali e la progressiva copertura dei posti vacanti in dotazione organica.

Al comma 4 introduce una metodologia per verificare la diminuzione delle spese per il personale, derivante dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 3, al fine di ridurre conseguentemente la dotazione organica regionale.

L'art. 12 introduce una disposizione relativa al processo di realizzazione di un nido rivolto ai dipendenti regionali e aperto al territorio, finalizzato a favorire una maggiore conciliazione degli impegni di cura, di lavoro e di vita delle famiglie, sia dei dipendenti dell'Ente Regione e di altre aziende ubicate nell'area fieristica, che residenti nei quartieri territorialmente coinvolti, in coerenza con la L. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città". La creazione del nido interaziendale è stata oggetto di un Accordo, sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna in data 4 marzo 2008, in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 7 dell'"Accordo ai sensi dell'art 15 della L. 241/90 e s.m. e i., disciplinante le modalità di attuazione degli impegni

previsti dall'accordo di programma sottoscritto in data 6/12/1996 ed avente per oggetto la realizzazione di un edificio ad uso uffici regionali nel Fiera District" sottoscritto in data 4 dicembre 2007. In sede dell'Accordo del 4 marzo 2008 la Regione si è obbligata a erogare al Comune di Bologna un contributo di Euro 2.000.000,00 finalizzato appunto alla realizzazione di un nido dell'infanzia di almeno 60 posti con caratteristiche di eccellenza sul piano architettonico, pedagogico, gestionale e della sostenibilità ambientale, collocato nell'area individuata dal Comune di Bologna in Via della Villa e aperto al territorio, con una riserva di 2/3 dei posti disponibili per i dipenden-

ti della Regione Emilia-Romagna e delle altre Aziende collocate nel Fiera District che intenderanno aderire alla iniziativa. Quindi si prefigura una partnership pubblico-privato che concorre alla costruzione di un welfare solidale, rispondente sia alle esigenze delle istituzioni pubbliche che a quelle di sostegno al lavoro delle aziende private.

All'art. 13 sono dettate disposizioni di carattere finanziario per la corretta imputazione delle spese derivanti dal presente progetto di legge.

All'art. 14 è disposta l'anticipata entrata in vigore della legge.

---



**PROGETTO DI LEGGE**

## Sommaro

**CAPO I – Organizzazione della Regione**

- Art. 1 – Finalità  
 Art. 2 – Applicazione per il 2008 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 9. Disposizioni straordinarie per il triennio 2008-2010.  
 Art. 3 – Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale  
 Art. 4 – Inquadramento del personale addetto ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria  
 Art. 5 – Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43  
 Art. 6 – Pubblicazione dei programmi di attività

**CAPO II – Enti strumentali**

- Art. 7 – Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29  
 Art. 8 – Modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44  
 Art. 9 – Modifica alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21

**CAPO III – Disposizioni finali**

- Art. 10 – Sostegno organizzativo al riordino territoriale  
 Art. 11 – Revisione della dotazione organica del personale regionale  
 Art. 12 – Provvedimenti per la realizzazione di un nido d'infanzia rivolto ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna e aperto al territorio  
 Art. 13 – Norma finanziaria  
 Art. 14 – Entrata in vigore

## CAPO I

**Organizzazione della Regione**Art. 1  
*Finalità*

1. La presente legge viene adottata allo scopo di accrescere l'efficienza e la qualità della organizzazione regionale, in particolare attraverso la revisione e riqualificazione della dotazione organica, favorendo un processo di ricambio generazionale, una maggiore uniformità gestionale del personale, nonché la semplificazione della forma di direzione di enti strumentali, con conseguente riduzione della spesa regionale.

2. La Regione opera per condividere con gli Enti locali del territorio regionale gli obiettivi di cui al comma 1, anche in termini di qualificazione e formazione del personale e per una maggiore uniformità dei reciproci sistemi professionali, al fine di rendere più agevole la mobilità del personale per la razionalizzazione degli organici delle amministrazioni pubbliche.

## Art. 2

*Applicazione per l'anno 2008 della legge regionale n. 9 del 2007. Disposizioni straordinarie per il triennio 2008-2010*

1. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009, 2010, la Regione dà attuazione a quanto disposto dall'art. 3, commi da 90 a 95 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) in materia di stabilizzazione del lavoro precario, tramite le modalità ed i criteri previsti dalla legge regionale 4 luglio 2007 n. 9 (Razionalizzazione dell'impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale). Gli interventi si rivolgono al personale non dirigenziale in servizio presso la Regione Emilia-Romagna alla data del 1 gennaio 2008 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), che abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa a tempo determinato nel quinquennio precedente l'1 gennaio 2008 o li maturi in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Gli interventi si rivolgono altresì ai soggetti individuati dall'articolo 3, comma 94, lettera b) della legge n. 244 del 2007, che abbiano già espletato attività lavorativa per almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio precedente il 1° gennaio 2008 e che abbiano superato le procedure selettive di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2007 loro riservate; al conseguimento del requisito dei tre anni di servizio a tempo determinato, essi, a domanda, potranno essere assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 2007.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, per quanto di propria competenza, disciplinano le procedure per l'attuazione del comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica-

no anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione inseriti nel comparto "Regioni e Autonomie locali".

### Art. 3

#### *Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale*

1. La Regione, ai fini del contenimento della spesa corrente e della riorganizzazione dell'amministrazione regionale attraverso processi di revisione e riqualificazione della dotazione organica, favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la corrispondenza di un incentivo.

2. Possono beneficiare dell'incentivo i dipendenti, di cui al comma 1, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a. abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero maturino entro il 31 dicembre 2011, almeno cinque anni di servizio presso l'Amministrazione regionale e i suoi Enti dipendenti se inseriti nel CCNL del comparto "Regioni e Autonomie Locali";
- b. abbiano almeno cinquantasette anni di età ovvero li compiano entro il 31 dicembre 2011;
- c. non abbiano maturato ovvero non maturino entro la data prevista per la cessazione dal servizio l'anzianità massima contributiva di 40 anni;
- d. non abbiano maturato ovvero non maturino alla data prevista per la cessazione dal servizio il requisito di 65 anni di età, utile per il collocamento a riposo d'ufficio;
- e. non abbiano già presentato domanda di dimissioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, con deliberazione, determinano le modalità di attuazione della risoluzione consensuale, con riguardo, in particolare, all'ammontare dell'incentivo entro il limite di cui al comma 4, alla decorrenza della cessazione dal servizio, alle esigenze di servizio che possono comportare il rigetto della domanda di risoluzione, all'incompatibilità con successive prestazioni lavorative a favore della Regione.

4. La misura dell'incentivo non può essere superiore a 20 mensilità del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa o alta professionalità, percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del sa-

lario accessorio, ed è calcolata con riferimento al periodo compreso fra l'anzianità contributiva del dipendente al momento della cessazione dal servizio e il giorno del compimento dei quaranta anni di servizio utile al trattamento previdenziale di anzianità.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche dagli enti dipendenti dalla Regione inseriti nel comparto "Regioni e Autonomie locali". Le modalità di attuazione della risoluzione consensuale adottate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa ai sensi del comma 3 sono adottate dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

6. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, risolve, con preavviso di sei mesi, i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere con i dipendenti che hanno maturato l'anzianità massima contributiva di 40 anni. I lavoratori interessati possono presentare richiesta di trattenimento in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. E' facoltà della Regione accogliere tale richiesta, anche proponendo la trasformazione del rapporto di lavoro a part - time, e comunque tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali e della particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente.

### Art. 4

#### *Inquadramento del personale addetto ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria*

1. Le persone titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Emilia-Romagna disciplinato dal CCNL per operai addetti ad attività idraulico-forestale e idraulico-agraria sono inquadrate nell'organico della Giunta regionale secondo la classificazione dell'ordinamento professionale di cui al CCNL del comparto "Regioni e Autonomie locali", a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 3.

2. La Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, approva la tabella di equiparazione tra i livelli professionali del CCNL per operai addetti ad attività idraulico-forestale e idraulico-agraria e le categorie del comparto "Regioni e Autonomie locali".

3. Le persone individuate ai sensi del comma 1 sottoscrivono un contratto individuale di lavoro coerente con il nuovo inquadramento, con conseguente riconoscimento, dalla data di sottoscrizione, del trattamento giuridico, economico e previdenziale-assicurativo spettante al personale regionale.

4. Al personale inquadrato, in caso di successivo trasferimento ad altro ente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5, (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni). La Regione Emilia-Romagna finanzia la spesa stipulando a tal fine, con gli enti di destinazione del personale, apposite intese, secondo le modalità indicate all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2001, citata.

#### Art. 5

*Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43*

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), è aggiunto il seguente comma:

«4-ter. Nel caso di collaboratore non dirigente, assegnato alla struttura speciale, cui sia attribuito un incarico di responsabilità di posizione di livello dirigenziale, si applicano il comma 9 dell'articolo 19 e il comma 4, lettera a), del presente articolo».

2. All'articolo 22 della legge regionale n. 43 del 2001:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Mobilità volontaria»;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 

«1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa adottano una direttiva per disciplinare criteri e modalità di attuazione della mobilità volontaria esterna dettando altresì disposizioni specifiche in ordine alla mobilità del personale tra la Regione e i suoi Enti dipendenti, previa intesa con i medesimi.».

3. All'art. 28, comma 5, ultimo periodo, della legge regionale n. 43 del 2001 la parola «dirigente» è sostituita dalla parola «dipendente».

#### Art. 6

*Pubblicazione dei programmi di attività*

1. A fini di trasparenza e di responsabilizzazione nei confronti di cittadini e utenti, la Regione pubblica sul proprio sito web i programmi di attività delle strutture regionali, con indicazione, in particolare, degli obiettivi, degli indicatori che consentono di verificarne l'effettivo raggiungimento, dei soggetti responsabili, del personale e delle altre risorse assegnate.

2. Alla pubblicazione di cui al comma 1 sono tenuti anche gli enti pubblici non economici dipendenti della Regione, appartenenti al comparto "Regioni e Autonomie

locali", nonché l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA).

### CAPO II Enti strumentali

#### Art. 7

*Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995 è aggiunta la seguente lettera:

«g) svolge la funzione di archiviazione e conservazione dei documenti informatici, con le modalità previste dalla normativa vigente, prodotti dalla Regione e, mediante apposita convenzione, dei documenti prodotti da Provincie, Comuni e altri soggetti pubblici;».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995, è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. Negli atti di impegno di tale fondo sono esplicitati gli importi dedicati all'attività di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995, è aggiunto il seguente comma:

«3 bis. Le convenzioni di cui all'articolo 2 comma 1 possono essere a titolo oneroso; i relativi introiti sono vincolati al finanziamento delle attività oggetto della convenzione stessa.».

#### Art. 8

*Modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" è così sostituito:

«2. Il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali è assicurato dalla Direzione generale della Regione competente in materia di ambiente, sentita la Direzione generale competente in materia di sanità, che provvede a predisporre gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione sull'ARPA.».

2. È abrogato il comma 3 dell'art.6 della L.R. n. 44 del 1995.

#### Art. 9

*Modifica alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21*

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 lu-

glio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenda Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) è sostituito dal seguente:

«2. Il rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, del direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.»

### CAPO III Disposizioni finali

#### Art. 10

##### *Sostegno organizzativo al riordino territoriale*

1. Per favorire il processo di riordino territoriale e di razionalizzazione del sistema istituzionale locale, gli Enti locali della Regione Emilia-Romagna, nonché gli Enti pubblici costituenti Agenzie per la mobilità ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) o costituenti Agenzie d'Ambito per i servizi pubblici ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani) possono utilizzare l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo i criteri e le modalità disciplinati all'art. 3 della presente legge.

2. Gli atti di competenza della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

#### Art. 11

##### *Revisione della dotazione organica del personale regionale*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 43 del 2001, il tetto di spesa del personale e la relativa dotazione organica in misura corrispondente alle esigenze di inquadramento del personale di cui all'articolo 4.

2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 comma 2, della legge regionale n. 9 del 2007, le assunzioni relative alla programmazione dei fabbisogni professionali per il triennio 2008-2010 sono effettuate nei limiti del tetto di spesa corrispondente alla dotazione organica del personale, per la copertura di posti disponibili o istituiti entro il 31 dicembre 2008 o che si renderanno vacanti nel triennio 2008-2010.

3. La Regione può applicare, per il triennio 2008-2010, ai soggetti collocati nelle graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato, in posizioni comprese negli atti di programmazione dei fabbisogni, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 9 del 2007.

4. I risparmi cumulativi conseguenti alla soppressione di posti nella dotazione organica complessiva dell'Ente devono superare, al 31 dicembre 2012, i costi cumulativi relativi agli incentivi erogati. A tal fine, la dotazione organica complessiva è ridotta con decorrenza dall'1 gennaio 2009, di un numero di posti corrispondente almeno al 30 per cento del costo dei posti complessivamente resisi vacanti, alla stessa data, per effetto della risoluzione consensuale. Al termine di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la Regione raffronta l'andamento complessivo degli importi erogati a titolo di incentivo e quello dei risparmi ottenuti per effetto delle soppressioni di dotazione organica, individuando l'eventuale necessità di ulteriori riduzioni della dotazione organica complessiva.

#### Art. 12

##### *Provvedimenti per la realizzazione di un nido d'infanzia rivolto ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna e aperto al territorio*

1. Al fine di favorire, una migliore conciliazione degli impegni di cura, di lavoro e di vita delle famiglie dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna, nonché dei dipendenti di altre aziende identificate nell'ambito dell'apposito accordo realizzato con il Comune di Bologna, la Regione è autorizzata a concedere al Comune di Bologna stesso un contributo di euro 2.000.000,00 per la realizzazione di un nido d'infanzia aperto al territorio, in conformità dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla direttiva approvata dall'Assemblea Legislativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della Legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1.

2. La Giunta regionale definisce con propri atti criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al presente articolo, nonché criteri, modalità e procedure organizzative e gestionali per la fruizione del servizio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 e al Capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di ap-



provazione – Spese di investimento”, voce n. 6, del bilancio regionale per l’esercizio 2008.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 13

*Norma finanziaria*

1. Per far fronte all’onere derivante dall’inquadramento

di cui all’articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, al bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 14

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.















